

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore dodici

25 ottobre 2017

In Cagliari, via Stanislao Caboni n.3.

Avanti a me avvocato VITTORIO GIUA MARASSI, notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente:

- dott.ssa Erdas Michela, nata a Cagliari il 18 settembre 1984, domiciliata per la carica ove infra, presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e pertanto legale rappresentante della società:

- "VILLASIMIUS S.R.L.", società unipersonale, con sede in Villasimius, piazza Gramsci n.9, capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, partita Iva, codice fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 03183550924, in virtù dei poteri a lei conferiti dallo statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo sono convenuti i soci della predetta società per riunirsi in assemblea e discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

- ORDINE DEL GIORNO: -

1. Approvazione modifiche statutarie della società Villasimius srl;

2. Varie ed eventuali.

Invita quindi me Notaio ad assistere all'assemblea per redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, la dott.ssa Michela Erdas, sopra generalizzata, la quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;

- è presente l'intero capitale sociale detenuto dal Comune di Villasimius, rappresentato dall'assessore Alessandro D'Alise, nato a Cagliari in data 29 gennaio 1978, in virtù di delega in data 25 ottobre 2017, protocollo 12771, acquisita agli atti sociali previo controllo della sua regolarità;

- è presente l'organo amministrativo in persona di sè medesima amministratore unico;

dichiara,

- pertanto, la presente assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Registrato: Cagliari
il 26 ottobre 2017
n. 7792
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico



Passando all'esame di quest'ultimo, il presidente si sofferma sulla necessità di adottare un nuovo testo di statuto sociale. Al riguardo il presidente precisa che lo Statuto è conforme alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, (come modificato dal decreto legislativo n.100 del 16 giugno 2017) recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e che la bozza statutaria è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 31 luglio 2017.

Invita quindi l'assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, con voto espresso oralmente dall'unico socio,

delibera di:

adottare un nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare la presente riunione viene sciolta alle ore dodici e trenta contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il comparente dichiara di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto.

Richiesto io notaio ho formato il presente atto e ne ho dato lettura alla comparente che da me interpellata lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, occupa quattro pagine fin qui di un foglio.

Firmato Michela Erdas

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio

ALLEGATO A AL ROGITO 37198
STATUTO DELLA SOCIETÀ "VILLASIMIUS S.R.L."

- TITOLO I

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE -
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI**

Articolo 1 (Denominazione, caratteristiche e regime giuridico)
È costituita una società a responsabilità limitata denominata "VILLASIMIUS S.R.L." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, (di seguito D.lgs. n. 267/2000), organizzata e operativa nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni (di seguito D.lgs. n.175/2016).

Ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la Società è strutturata secondo il modello in house e presenta le seguenti caratteristiche:

- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Villasimius (di seguito anche "Socio"), in qualità di socio unico;
- il Comune di Villasimius esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità indicate agli articoli 9 e 10;
- la società realizza oltre l'80 per cento della propria attività con il Comune di Villasimius che la controlla.

La produzione ulteriore rispetto al limite di cui al comma 2 lett. c), che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La produzione nei limiti di cui al comma 2 lett. c) e quella ulteriore e i relativi valori devono essere evidenziati nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

Per quanto non derogato dal D.lgs. n. 175/2016 e dalle altre discipline speciali in materia di società a partecipazione pubblica, alla Società si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le altre norme generali di diritto privato.

Articolo 2 (Oggetto)

La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del secondo comma dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016, affidate direttamente dal Socio in virtù del rapporto in house e riguardanti la gestione di servizi a rilevanza economica e non, e/o l'erogazione di servizi strumentali relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie al Socio per perseguire le proprie finalità istituzionali.

La Società, in particolare, può gestire:

- i servizi connessi alla circolazione ed alla sosta (gestione dei parcheggi);



- il sistema integrato dei rifiuti, con annessa la conversione e la gestione dell'impianto di compostaggio;
- gli Uffici di informazione-assistenza turistica;
- i servizi di trasporto e assistenza escursioni e percorsi ricreativi, culturali, assistenziali per attività organizzate e/o commissionate dal Socio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni in disponibilità del Comune di Villasimius.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili, così come contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

La Società realizza e gestisce le attività rientranti nell'oggetto sociale direttamente per conto del Socio che esercita sulla stessa il controllo analogo ed è vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività a favore di questo e del suo territorio, nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Articolo 3 (Sede)

La Società ha sede legale nel Comune di Villasimius, Piazza Gramsci, 9.

La Società può aprire sedi operative secondarie nei territori serviti.

Articolo 4 (Durata)

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 5 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgolazerozero).

Il Comune di Villasimius, socio fondatore, è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile, dalla vigente legislazione e dal presente Statuto.

La Società può acquisire dal Socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo di amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 6 (Vincolo al trasferimento delle partecipazioni)

Le partecipazioni non sono trasferibili a soggetti privati.

Articolo 7 (Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio)

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma 1.

Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Socio negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Il Socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Socio, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Socio e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.



La Società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

La Società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione

e coordinamento del Socio deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Socio stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

Articolo 9 (Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategica)

La Società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategica da parte del Socio e alle eventuali direttive allo scopo emanate.

Articolo 10 (Esercizio del controllo analogo)

Spettano al Socio, quale unico titolare del capitale sociale, i seguenti poteri:

- direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società stessa;
 - approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;
 - controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
 - controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima.
- Gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Socio, almeno trenta giorni prima il bilancio annuale, nonché i seguenti documenti entro il termine indicato a fianco di ciascuno:
- relazione previsionale annuale di cui all'art. 26 entro il 31 ottobre di ciascun anno;
 - relazione semestrale di cui all'art. 27 sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, e ai costi di gestione entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
 - documenti previsionali e programmatici, quali budget annuali e pluriennali, piani industriali e di investimento, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
 - relazione sul governo societario predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio;

- ogni altra documentazione richiesta dal Socio, ritenuta necessaria ed opportuna per l'esercizio del controllo di cui alla legge e al presente Statuto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Attraverso l'esame degli atti e documenti di cui al comma 2, il Socio verifica, per il tramite dei propri competenti uffici, lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, nonché il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità della gestione.

Entro tre giorni precedenti la data per il loro esame da parte

degli organi sociali, il Socio potrà inviare alla Società atti di indirizzo vincolanti.

Le forme di controllo analogo previste dal presente articolo possono essere specificate nei contratti di servizio da stipulare con il Socio per meglio adeguarle alla tipologia del servizio prestato all'utenza e in ogni atto adottato con lo scopo di definire l'organizzazione e il funzionamento della Società.

Art. 11 (Ulteriori adempimenti ed obblighi)

A chiusura dell'esercizio sociale annuale, la Società adotta una relazione sul governo societario con inclusa una predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

La Società per il fatto di esercitare attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con attività a mercato adotta sistemi di contabilità separata.

I membri dell'organo amministrativo e di controllo debbono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dalle norme vigenti.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche e sui risultati ottenuti. In particolare, la Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti. La Società assicura gli adempimenti di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza, previsti, rispettivamente, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazione, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazione, come specificate per le società in controllo pubblico nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Società procede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

La Società adotta appositi regolamenti per le assunzioni del personale e il conferimento di collaborazioni esterne, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità e della disciplina legislativa in materia.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETÀ E ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Organi della Società)

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo di amministrazione;
- c) L'organo di controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 13 (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del



revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la Società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 14 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci decide ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice civile.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016, relativamente alle competenze del Socio unico, sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
 - la nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente che non siano direttamente nominati dal Socio;
 - la nomina e revoca dell'organo di controllo o di un revisore, che non sia direttamente nominato dal Socio;
 - deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Socio. Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;
 - le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- Inoltre, l'Assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:
- approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Villasimius, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
 - aumento o riduzione del capitale sociale;
 - emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
 - determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e all'organo di controllo;
 - acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;
 - acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
 - limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebi-

tamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

- decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- istituzione o soppressione di sedi operative della Società;
- argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2364, n.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del socio;
- approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
- affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,
- nuova costituzione di Società partecipate
- tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità invigilando.

Il Socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 15 (Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Villasimius per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo del presente statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

L'Assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in

seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del CdA.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 (Deleghe)

Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di Villasimius, salvi i vincoli imposti dalla legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e all'organo di controllo.

Articolo 18 (Verbale dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a

deliberare in sede assembleare.

Articolo 20 (Modalità di amministrazione)

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione, che può essere Amministratore unico o, con le modalità di cui al comma 2, Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, sulla base degli indirizzi espressi al riguardo dal Socio ai sensi dell'art. 10 comma 5, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Articolo 21 (Disposizioni generali)

L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

- si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;
- si trovino in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano incarica.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore o al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del

sostituito, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, quest'ultimo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede legale della Società, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori incarica.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori incarica.

Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Il compenso annuale dell'Amministratore unico o di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

Articolo 22 (Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza).

L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

L'Organo di amministrazione redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Villasimius, il bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso e dall'Assemblea.

Articolo 23 (Organizzazione)

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Villasimius regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 24 (Organo di controllo e revisore legale)

La Società deve nominare un organo di controllo.

A partire dal primo rinnovo successivo al 2017, la Società sarà controllata da un Sindaco unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Al Sindaco unico è affidata anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco unico è nominato dall'Assemblea, o direttamente dal Socio ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per una sola volta.

Il compenso annuale dell'organo di controllo, comprende anche la sua attività di revisione legale, è determinato dall'Assemblea all'atto di nomina e rimane invariato per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO III BILANCIO E UTILI - RELAZIONI

Articolo 25 (Bilancio e utili)

Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Articolo 26 Relazione previsionale annuale

L'Organo amministrativo entro i termini previsti dall'art. 10, comma 2, lett. a), di ciascun anno predispone ed invia al Socio la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai contratti di servizio e agli altri atti di regolazione. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto per flussi di liquidità.

L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, eventualmente integrandola con le direttive e gli indirizzi formulati dal Socio in sede di esame della relazione stessa, e autorizza l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

Articolo 27 Relazione semestrale ai soci

L'Organo amministrativo predispone una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella re-

lazione di cui al precedente art.26, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che trasmette al Socio nei termini di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 (Scioglimento e liquidazione)

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-terc.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Socio;
- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Socio:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29 (Foro competente)

Foro competente in caso di controversie è quello di Cagliari.

Articolo 30 (Disposizioni applicabili)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.lgs. n. 175 del 2016, e successive modificazioni, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli enti locali D.lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

Firmato Michela Erdas

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio

Copia conforme all'originale contenuta in n. 14 fascicolo.

Cagliari, li 14 novembre 2017

